

COMUNE DI MASSA MARITTIMA
PROVINCIA DI GROSSETO

Ordinanza Sindacale n° 53 del 08-11-2021

Registro Interno n° 27.

IL SINDACO

Visti:

- gli artt. 82 e 85 del D.P.R. 285/1990 che attribuiscono al Sindaco i compiti, in via ordinaria, delle esumazioni;
- gli artt. 50, comma 3 e 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, modificato con D.L. 23/05/2008 n. 92;
- le circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998;
- la circolare del Ministero della Salute del 02/05/2020;

Dato atto che:

- nel cimitero di Massa Marittima non vi è più spazio per procedere a nuove inumazioni per cui è indispensabile procedere alle esumazioni ordinarie delle salme di cui siano già trascorsi dieci anni dal decesso;
- si tratta di liberare una porzione del campo rialzato a destra entrando nel cimitero vecchio che in passato è già stato oggetto di queste operazioni;
- le operazioni si svolgeranno dal 15 al 24 novembre 2021 salvo sospensioni o rinvii dovuti a eventi atmosferici che potrebbero compromettere i lavori;

Accertato che per le salme sepolte in detta parte del cimitero comunale sono trascorsi gli anni di inumazione previsti per legge, per cui si può procedere alle esumazioni ordinarie;

Rilevato che:

- si rende necessario, per motivi d'igiene e salute pubblica, interdire l'accesso al pubblico nella parte di cimitero interessato durante il periodo di esecuzione dei lavori di esumazione;
- l'Ufficio Servizi Cimiteriali ha messo in atto ogni strumento di ricerca e di informazione utile per avvisare i parenti dei defunti interessati all'esumazione ordinaria;
- si tratta di inumazioni avvenute tra la fine degli anni sessanta e l'inizio degli anni settanta;

Richiamati:

- l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.P.R. 285/1990;
- il D.P.R. 254/2003;
- il D.L. 92/2008;
- le Circolari del Ministero della sanità

ORDINA

1) di procedere dal 15 al 24 novembre 2021, salvo sospensioni o rinvii dovuti a eventi atmosferici che potrebbero compromettere i lavori, alle operazioni di esumazione di 65

COMUNE DI MASSA MARITTIMA

PROVINCIA DI GROSSETO

(sessantacinque) salme sepolte nel cimitero di Massa Marittima la cui inumazione è avvenuta tra la fine degli anni sessanta e l'inizio degli anni settanta;

2) durante le operazioni di esumazione deve essere adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio agli eventuali parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero, nel rispetto delle salme esumate;

3) gli spazi interessati dalle operazioni di esumazione devono essere opportunamente delimitati e protetti per impedire l'accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni di esumazione;

4) le operazioni di esumazione si devono tenere in orario antimeridiano e pomeridiano tutti i giorni fino alla conclusione delle operazioni di esumazione, fatte salve diverse esigenze di servizio, condizioni climatiche permettendo, anche in assenza di parenti e/o congiunti;

5) la chiusura della parte di Cimitero interessata a partire dal 15 novembre e fino alla ultimazione dei lavori di esumazione ordinaria, al fine di impedire l'accesso ai non addetti ai lavori e per garantire la riservatezza delle operazioni di esumazione;

6) a cura dell'ufficio tecnico comunale deve essere assicurata la presenza costante del custode alle operazioni di esumazione e redatto, quotidianamente, apposito verbale riguardo il numero di salme esumate, indicandone, possibilmente, i nominativi e le condizioni di ritrovamento (mineralizzazione completa o incompleta);

INFORMA

- 1) che nei giorni fissati le esumazioni avverranno anche in assenza dei familiari;
- 2) che nel caso di incompleta mineralizzazione, gli esiti dei fenomeni cadaverici conservativi trasformativi saranno nuovamente inumati con l'aggiunta di sostanze biodegradanti, ove permarranno per un periodo di almeno due (2) anni, in modo tale che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione;
- 3) che nel caso di completa mineralizzazione, le ossa che si rinvergono saranno raccolte in cassette di zinco secondo le disposizioni di cui all'art. 36 del D.P.R. 285/1990 e potranno essere tumulate in nicchie ossari da acquistare in concessione o già in concessione o all'interno di loculi/tombe/cappelle di famiglia già in concessione, nei limiti dello spazio disponibile;
- 4) che in mancanza di espressione di volontà da parte dei familiari aventi diritto le ossa che si rinvergono saranno raccolte in apposita cassetta zincata corredata di cartellino di riconoscimento e saranno depositate, a cura del Comune, in un locale di deposito per 12 (dodici) mesi in attesa di espressa richiesta circa la destinazione da darsi; decorsi i 12 (dodici) mesi le urne saranno immesse nell'ossario comune del cimitero di Massa Marittima;
- 5) che i familiari che intendono presiedere alle operazioni di esumazione potranno recarsi presso il cimitero nei giorni indicati dai competenti uffici comunali;

DISPONE

- 1) che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale;
- 2) che copia della presente ordinanza sia comunicata al servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. di Follonica;
- 3) che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Grosseto per la sua divulgazione.

COMUNE DI MASSA MARITTIMA
PROVINCIA DI GROSSETO

Massa Marittima, li 08-11-2021

IL SINDACO
GIUNTINI MARCELLO

Comune di Massa Marittima Protocollo numero 0017993 del 09-11-2021.